

**FITETREC-ANTE**  
CONI FORO ITALICO  
LARGO LAURO DE BOSIS, 15  
00198 - ROMA



**R.G. CAF 03/21**

**Decisione N. 04/21 CAF**

### **CORTE DI APPELLO FEDERALE**

In data 9 aprile 2021 il Collegio giudicante composto da:

Avv. Salvatore Orefice (Presidente)

Avv. Simona Sabbatini (Componente)

Avv. Tranquillino Sarno (Componente)

investito a decidere sui reclami presentati avverso la sentenza emessa dal Tribunale Federale n. 1/21 in data 30 gennaio 2021 e pubblica in data 8/2/2021 da:

Procuratore Federale;

Sig. Franco Amadio difeso dagli Avv. Alessandra Puoti e Maurizio De Gasperis;

Sig. Scrocca Giulio difeso dagli Avv. Alessandra Puoti e Maurizio De Gasperis,

ha assunto la presente decisione.

oo

### **RICOSTRUZIONE DELLE PRECEDENTI FASI DEL GIUDIZIO**

La Procura Federale con atto del 07/01/2021, formulava ai sensi dell'art. 56, comma 4, del Regolamento di Giustizia, incolpazione mediante deferimento a giudizio dei tesserati Fitetrec-Ante Sig. Franco Amadio, in qualità di Presidente del Comitato Regionale Lazio, e Sig. Giulio Scrocca, in qualità di Responsabile Commissione Regionale di Gimkana Western, contestando le seguenti violazioni:

art. 1, comma 1, e art. 2, commi 1 e 2, del R.G., art. 10 dello Statuto e degli artt. 1, 2, 3 e 9 comma 1, e 12 del Codice di comportamento Sportivo del CONI, con le aggravanti di cui all'art. 5 comma 1, lett. a), h) ed i) per aver consentito la partecipazione degli atleti del Lazio alla finale del Campionato Nazionale di Gimkana Western in violazione del regolamento del Campionato Italiano e del Trofeo delle Regioni del 2020.



①

Il Tribunale, al termine del dibattimento, con la sentenza oggetto di reclamo, accoglieva le contestazioni avanzate dalla Procura Federale ad eccezione della violazione dell'art 2 comma 2 R.G. (frode sportiva) e dell'aggravante di cui all'art.5 lett. h) e sanzionava il Sig. Franco Amadio, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. d) del R.G., alla sospensione da ogni incarico federale per mesi sei, nonché ai sensi della lett. b) all'ammenda di €.1.000,00 (euro mille) ed il Sig. Giulio Scrocca, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. d) del R.G., alla sospensione da ogni incarico federale per mesi tre, nonché ai sensi della lett. b) all'ammenda di €.500,00 (euro cinquecento).


Avverso la suddetta sentenza hanno proposto reclamo tutte le parti:

il Procuratore Federale ha richiesto il riconoscimento, a carico di entrambi i deferiti, anche della violazione di cui all'art. 2, comma 2 (frode sportiva) e dell'aggravante prevista dall'art. 5, comma 1 lett. h), violazioni escluse dal Tribunale, e l'applicazione al Sig. Franco Amadio, della sanzione della sospensione da ogni incarico federale per il periodo non inferiore a 48 mesi e la sanzione dell'ammenda per € 4.000,00 e al Sig. Giulio Scrocca la sanzione della sospensione da ogni incarico federale per il periodo non inferiore a 36 mesi e la sanzione dell'ammenda per € 3.000,00.

I Sigg. Franco Amadio e Giulio Scrocca, tramite i loro difensori, seppur con due ricorsi diversi ma sostanzialmente uguali nel contenuto, hanno chiesto la riforma della sentenza per i seguenti motivi:

- l'inammissibilità del deferimento a giudizio laddove, a dispetto delle indicazioni contenute nell'art. 56, comma 4, R.G., l'atto di incolpazione del Procuratore Federale risultava del tutto carente dei requisiti prescritti dalla predetta norma;
- difetto di motivazione ed erronea valutazione delle prove - omessa attività istruttoria richiesta dai deferiti - erronea valutazione delle norme federali - vizio di ultrapetizione;

e, dopo aver criticato la scelta di non procedere alla trattazione in presenza, hanno concluso chiedendo l'accoglimento del reclamo, e conseguente il proscioglimento da ogni addebito.



②

Entrambi gli incolpati hanno richiesto la sospensione cautelare della sentenza reclamata, richiesta già rigettata da questa Corte in data 17 marzo 2021.

All'udienza del 9 aprile 2021, la Corte, accertata la regolare citazione di tutte le parti interessate, ha invitato le stesse a formulare le proprie conclusioni.

Il Procuratore Federale ha depositato delle note scritte e, dopo averle illustrate verbalmente, ha concluso chiedendo l'accoglimento del suo reclamo ed il rigetto dei reclami delle altre parti.

L'Avv. Puoti, difensore dei Sigg. Amadio e Scrocca, ha illustrato verbalmente le ragioni già sostenute nei reclami ed ha concluso per l'accoglimento degli stessi ed il rigetto del reclamo del Procuratore Federale.

### MOTIVAZIONE

All'esito del giudizio la Corte ritiene che i reclami degli incolpati meritino accoglimento nei termini e nei limiti che si illustreranno nel seguito.

Si dà precedenza illustrativa alla questione processuale.

La Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità del deferimento per genericità dell'incolpazione.

Ad avviso di questa Corte, infatti, l'atto di deferimento fornisce una chiara e completa descrizione delle condotte contestate ai deferiti e delle norme che la Procura ritiene violate, e pertanto non può ritenersi fondata l'eccezione di genericità, nonché, l'estesa disamina dei fatti contenuta nell'atto di deferimento ha assicurato ai deferiti la possibilità di esercitare integralmente il loro diritto di difesa.

Passando al merito si deve partire dal comune motivo delle difese, relativo alla errata valutazione delle prove, che si ritiene infondato.



Ad avviso di questa Corte, le prove acquisite nel procedimento di primo grado ricostruiscono in maniera completa i fatti; trattandosi di prove documentali la richiesta di acquisizione di prova orale risulta ultronea.



In ordine alla responsabilità dei deferiti, la stessa emerge dagli atti processuali, e la Corte, riportandosi alle argomentazioni esposte dal Tribunale, che si devono intendere integralmente riportate nella presente, in particolare evidenza che:

- il Comitato Regionale Lazio non ha organizzato il Campionato Regionale di Gimkana Western, necessario per la selezione dei binomi che avrebbero potuto partecipare al Campionato Nazionale Italiano e Trofeo delle Regioni di categoria fissato per il 30/31 ottobre e 1 novembre 2020; all'uopo si deve sottolineare che tale integrale omissione non può essere addebitata all'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus Sars Cov 2 - circostanza quest'ultima che avrebbe comportato una causa giustificativa - in quanto, come è noto a tutti, da maggio a settembre 2020 sono venute meno le restrizioni collegate alla pandemia, tant'è che proprio in tale arco temporale le altre Regioni hanno organizzato i loro campionati territoriali, nonché è provato che il C.R. Lazio ha organizzato 2 Special Events di Gimkana Western, di cui il secondo in data 20 settembre 2020;
- non avendo svolto il Campionato Regionale, senza la sussistenza di un giustificato motivo, il Sig. Franco Amadio, quale Presidente del Comitato Regionale Lazio, ed il Sig. Giulio Scrocca, in qualità di Responsabile Commissione Regionale di Gimkana Western, non potevano procedere, in deroga ai principi generali di ammissione alla competizione, alla selezione dei candidati dei partecipanti alle finali del Campionato Italiano e Trofeo delle Regioni, deroga attuabile solo qualora, come previsto testualmente dal regolamento "*una regione non ha avuto la possibilità di effettuare un campionato regionale*", situazione non riscontrabile nella fattispecie in valutazione poiché, come sopra esposto e come documentalmente risultante dagli atti, il C.R. Lazio aveva tutte le possibilità di effettuare il campionato nel periodo maggio-settembre 2020.

La Corte ritiene, dunque, che il Sig. Franco Amadio, quale Presidente del Comitato Regionale Lazio ed il Sig. Giulio Scrocca, in qualità di Responsabile Commissione



Regionale di Gimkana Western, di conseguenza non avrebbero dovuto inoltrare le iscrizioni dei Cavalieri del Lazio, al Campionato Italiano e Trofeo delle Regioni Gimkana Western, ed in merito si evidenzia come la partecipazione dei Cavalieri del Lazio alla suddetta competizione è stata possibile solo dopo la sottoscrizione, da parte di tutti gli altri cavalieri di autorizzazione/dichiarazione per la disputa della competizione sportiva, e proprio questo elemento è sufficiente a dimostrare che la loro partecipazione non era conforme alle norme regolamentari.

Per tutte queste ragioni e facendo proprie anche le motivazioni contenute nella Sentenza del Tribunale, la Corte ritiene sussistenti le violazioni contestate e già riconosciute dal Tribunale ad eccezione dell'art. 2 comma 1 e dell'art. 3 del Codice di comportamento sportivo.

La Corte, come appena anticipato, ritiene fondato il motivo inerente l'insussistenza della violazione dell'art. 2 (Illecito Sportivo) e della omologa norma di cui all'art. 3 del Codice di Comportamento Sportivo.

L'illecito sportivo, ad avviso di questa Corte, non è consumato ogni volta che viene violata una norma disciplinare, ma solo nei casi espressamente indicati e cioè quando la condotta posta in essere è finalizzata ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a se od altri un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

In altri termini, l'art.2 comma 1 R.G. punisce tutte quelle condotte finalizzate a modificare il risultato conseguito sul campo, nonché presuppone uno specifico interesse o vantaggio.

Ebbene nei fatti oggi in valutazione non sussistono gli elementi integranti la fattispecie prevista dall'illecito sportivo: la mera partecipazione ad una gara, seppur mediante una procedura di iscrizione formalmente non corretta, non integra un illecito sportivo, non sussistendo alcuno degli elementi costitutivi (alterazione della classifica ed interesse o vantaggio proprio e o altrui) e conseguentemente si conclude affermando l'insussistenza della violazione dell'art. 2 R.G.



Le medesime considerazioni si devono applicare anche in ordine all'art. 3 del Codice di comportamento Sportivo, norma generale da cui sono tratti i principi dell'art. 2 del R.G..

Passando al ricorso del Procuratore Federale, con il quale è stato richiesto il riconoscimento della violazione dell'art. 2 comma 2 R.G. e dell'aggravante di cui all'art. 5 lett.h) R.G., con conseguente aggravamento dell'entità delle sanzioni, la Corte lo ritiene infondato, poiché, stante la già chiarita insussistenza della violazione dell'art. 2 del R.G. e dell'art. 3 del Codice di comportamento sportivo, e condividendo la decisione del Tribunale di escludere l'aggravante di cui all'art. 5 lett.h), vengono meno le ragioni poste a fondamento dello stesso.

In ordine alla dosimetria sanzionatoria, la Corte ritiene che l'insussistenza della violazione dell'art. 2 del R.G. e dell'art. 3 del Codice di comportamento sportivo, deve condurre ad una sanzione meno afflittiva rispetto a quella comminata dal Tribunale e, ritenendo proporzionata l'applicazione congiunta della sospensione da ogni incarico federale e dell'ammenda, ridetermina le sanzioni nei seguenti termini:

commina al Sig. Amadio Franco, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera d) del R.G., la sospensione da ogni incarico federale per mesi 4 (quattro), nonché ai sensi della lettera b) all'ammenda di €.800,00 (euro ottocento), pena base per le violazioni contestate mesi 3 ed €. 600,00 di ammenda, sanzioni aumentate per le aggravanti alla pena come sopra indicata,

al Sig. Giulio Scrocca, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera d) del R.G., alla sospensione da ogni incarico federale per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) nonché ai sensi della lettera b) all'ammenda di €.400,00 (euro quattrocento), pena base per le violazioni contestate mesi 2 ed €. 300,00 di ammenda, sanzioni aumentate per le aggravanti alla pena come sopra indicata,

**P.Q.M.**

la Corte di Appello Federale, in riforma della sentenza n.1/21 emessa dal Tribunale Federale, dichiara insussistenti le violazioni dell' art. 2 R.G. e dell' art 3 Codice

⑥

Comportamento Sportivo, e conseguentemente ridetermina le sanzioni nei seguenti termini:

commina al Sig. Amadio Franco, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera d) del R.G., la sospensione da ogni incarico federale per mesi 4 (quattro), nonché ai sensi della lettera b) all'ammenda di €.800,00 (ottocento) ed al Sig. Giulio Scrocca, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera d), del R.G., alla sospensione da ogni incarico federale per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) nonché ai sensi della lettera b) all'ammenda di €.400,00 (quattrocento).


La Corte ai sensi dell'art. 51 comma 7 fissa in giorni 8 il termine per il deposito delle motivazioni.

Dispone che l'attuale sentenza venga comunicata agli Organi di Giustizia, a tutti gli interessati, nei termini e con le modalità di cui all'art.50 R.G.

Roma 14 aprile 2021


Il Presidente estensore

Avv. Salvatore Orefice



il Componente

Avv. Simona Sabbatini



il Componente

Avv. Tranquillino Sarno

